



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

REVISIONI AI SENSI ART. 80/8° C.D.S.
REQUISITI DEI CONSORZI E DELLE SOCIETÀ CONSORTILI

* * *

DPR 495/92, art. 239, comma 4

“La concessione (ora autorizzazione) può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:

- a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
- b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
- c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
- d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
 - superficie non inferiore ad 80 m²;
 - larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
 - ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
- e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo (appendice X art. 241 del DPR 495/92).”

DPR 495/92, art. 239, comma 4-bis

“Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell’appendice X al presente titolo.”

DPR 495/92, art. 239, comma 5

“I consorzi, al fine dell’affidamento in concessione delle revisioni di cui all’articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).”
comma 2, lettera b): possesso di adeguata capacità finanziaria mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito ovvero di società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,49. comma 2, lettera c): sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti si sia avvalso della facoltà di affidare in concessione le revisioni a soggetti privati”.